

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 11 (undici) giugno in Bellizzi alla Via Genova 10 si costituiscono:

_Leo Dario, nato a Battipaglia (Sa) il 22/07/1983, domiciliato a Bellizzi (Sa) in Via Caserta n. 69 (C.F. LEODRA83L22A717U);

_Aiello Veronica nata a Milano (SA) il 27/05/1985, domiciliata a Bellizzi (Sa) in Via Caserta n. 69 (C.F. LLAVNC85E67F205I);

_Aiello Salvatore nato a Napoli (NA) il 19/05/1951, domiciliato a Bellizzi (Sa) in Via D'Annunzio n.46 int. 4 (C.F. LLASVT51E19F839A);

_Leo Anna Maria, nata a Salerno (Sa) il 16/08/1971, domiciliata a Montecorvino Rovella (Sa) in Via Cavour n. 113 (C.F. LEONMR71M56H703Y);

_Ranieri Carmelina, nata a Napoli (NA) l'08/03/1951, domiciliata a Bellizzi (Sa) in Via D'Annunzio n.46 int. 4 (C.F. RNRCML51C48F839U);

_Leo Francesco, nato Battipaglia (Sa) il 2/05/1969, domiciliato a Bellizzi (Sa) in Via Fratelli Cairoli n. 22 (C.F. LEOFNC69E02A717P);

_Vivone Lucietta, nata a Montecorvino Pugliano (Sa) il 2/01/1949, domiciliata a Bellizzi (Sa) in Via Fratelli Cairoli n.22 (C.F. VVNLTT49A42F480Q).

Le parti convergono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

I componenti costituiscono ai sensi del D.Lgs 117/2017, l'associazione di promozione sociale denominata "SOGNOATTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ETS" in forma abbreviata "SOGNO ATTIVO APS - ETS" con sede in Via Caserta 69 nel Comune di Bellizzi (SA), che persegue il fine esclusivo della utilità sociale.

Articolo 2

La durata, lo scopo ed ogni altro patto e condizione regolanti la vita dell'associazione sono stabiliti nello statuto che approvato dai componenti e debitamente sottoscritto dagli stessi, si allega con la lettera "A" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Il primo Consiglio Direttivo della associazione è formato dai signori:

Leo Dario- Presidente

Aiello Salvatore - Segretario con funzione di Vicepresidente

Aiello Veronica - Tesoriere

Articolo 4

La quota associativa per l'anno 2020 è fissata in euro dieci (10,00). Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto i componenti si riportano alle disposizioni di legge in materia ed in particolare al D.Lgs 117/2017.

Articolo 5

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione ed anticipate dai soci fondatori.

STATUTO

"SOGNOATTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ETS"

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione. Sede. Durata.

E' costituita l'associazione denominata "SOGNOATTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ETS" in forma abbreviata "SOGNOATTIVO APS - ETS". La sede dell'associazione è fissata nel Comune di Bellizzi. La durata dell'associazione viene fissata in anni 30 e mesi 7 ossia fino al 31.12.2050 con rinnovo tacito per ulteriori 30 anni, salvo lo scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea degli associati o imposto dalla legge.

Articolo 2

Scopo. Principi ispiratori.

L'associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di utilità sociale. L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra gli associati e la gratuità delle cariche sociali. L'associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di utilità sociale, tra cui l'attuazione di iniziative sociali finalizzate a diffondere la cultura del sostegno alle persone svantaggiate, promuovere iniziative sociali di sostegno allo sviluppo fisico e psichico delle persone svantaggiate come a titolo esemplificativo portatori di handicap fisici e psichici, persone meno abbienti, donne vittime di violenza ecc.... Promuove l'aggregazione sociale e la solidarietà sociale. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

a) promuovere la partecipazione ad eventi sportivi di soggetti svantaggiati e supportarne la materiale ed economica partecipazione e preparazione, anche al fine di migliorare la qualità della vita di detti soggetti mediante l'apporto di tutto quanto necessario; b) promuovere la partecipazione a manifestazioni culturali, formative ed educative di soggetti svantaggiati e supportarne la materiale ed economica partecipazione e preparazione, anche al fine di migliorare la qualità della vita di detti soggetti mediante l'apporto di tutto quanto necessario; c) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale; d) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul tutto il territorio nazionale ed in particolare sul territorio Campano; e) promuovere la cultura dell'inclusione sociale anche attraverso il finanziamento di progetti che saranno ritenuti meritevoli; f) promuovere, organizzare e prendere parte ad eventi di carattere culturale, sportivo, ricreativo e sociale sia in Italia sia all'estero; g) organizzare attività, eventi o convegni di sensibilizzazione e di diffusione della cultura dell'inclusione sociale sia in presenza sia attraverso le tecnologie della video conferenza o similari.

Al fine di raggiungere gli scopi sociali, l'associazione potrà compiere ogni operazione prevista dall'ordinamento giuridico italiano, come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

_ acquistare il materiale tecnico necessario alla partecipazione ad eventi sportivi e/o manifestazioni ed eventi culturali da parte di soggetti svantaggiati e non;

_ provvedere direttamente al pagamento di istruttori esterni e/o interni necessari alla preparazione atletica, psicologica e/o culturale necessarie alla partecipazione ad eventi sportivi e/o manifestazioni ed eventi culturali di soggetti svantaggiati e non;

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini ed in quanto strettamente connesse alle attività istituzionali.

L'associazione potrà, senza fine di lucro, esercitare le attività strettamente connesse alle attività istituzionali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione non potrà svolgere operazioni non strettamente connesse alle attività istituzionali ed al raggiungimento degli scopi associativi.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Articolo 3

Patrimonio. Mezzi finanziari.

I mezzi finanziari per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività istituzionali;
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività connesse alle istituzionali;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ASSOCIATI. DOMANDA DI AMMISSIONE.

Articolo 4

Associati. Categorie di associati.

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono disciplinati in modo uniforme. E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati si distinguono in:

- a) fondatori: sono coloro che hanno fondato la "SOGNOATTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – ETS”;
- b) ordinari: sono tutti gli iscritti che pagano la quota associativa annuale e partecipano alle attività della associazione;
- c) sostenitori: sono gli associati ordinari che sostengono la "SOGNOATTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ETS" versando di propria iniziativa una determinata somma;

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 5

Quote associative. Pagamento.

La quota associativa è il contributo annuale che si paga per essere associati alla "SOGNOATTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ETS". La quota associativa è fissata con delibera del Consiglio Direttivo non oltre il termine del 31 gennaio di ogni anno. La quota associativa si versa al momento dell'accettazione della domanda; per gli anni successivi la quota si versa non oltre il 28 febbraio di ogni anno. La quota versata non è restituibile né rivalutabile né trasmissibile in caso di dimissioni o esclusione, nonché nel caso in cui l'associato abbia comunque cessato di appartenere all'Associazione salvo il caso di trasferimento per causa di morte. In nessun caso la qualità di associato è trasmissibile.

Articolo 6

Perdita della qualità di associato.

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 7

Diritto di voto.

Gli associati hanno diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e d'intervenire nelle assemblee trascorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro soci. Gli associati hanno in particolare diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché nelle materie indicate al successivo articolo 8. Il diritto di voto nelle assemblee è subordinato al pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ASSEMBLEA

Articolo 8

Assemblea dei soci.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea ha, il compito:

a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo; b) di approvare il bilancio consuntivo; c) di deliberare sulle approvazioni e modifiche dello statuto dell'associazione e dei regolamenti; d) sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa; e) sulla nomina del Consiglio Direttivo f) deliberare nel caso di richiesta dell'interessato, in merito alla non ammissione da parte dell'organo direttivo.

Articolo 9

Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo fornito in sede di richiesta di ammissione o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 10

Intervento in assemblea. Deleghe.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti al libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 11

Validità dell'assemblea. Quorum.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal vicepresidente dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

Composizione. Poteri. Obblighi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai soci e di adempiere agli obblighi stabiliti dalla legge. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 13

Cariche.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il segretario con funzione di vicepresidente ed il tesoriere. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 14

Durata delle cariche. Sostituzioni.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 15

Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di partecipazione di tutti i componenti non sarà necessaria alcuna formalità.

Articolo 16

Riunioni del Consiglio Direttivo. Quorum.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal vicepresidente dell'associazione o in caso di suo impedimento o assenza da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 17

Compiti del Tesoriere e del Segretario.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 18

Compiti del Presidente. Rappresentanza legale.

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione
- adempiere agli obblighi previsti dalla normativa dettata in materia di ETS.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

ESERCIZIO SOCIALE. UTILI. SCIoglimento.

Articolo 19

Esercizi sociali.

Gli esercizi sociali terminano il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e nel rispetto delle modalità stabilite all'art.11 del presente statuto secondo quanto stabilito dall'art. 21 del codice civile.

Articolo 20

Utili. Devoluzione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili eventualmente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato ai sensi di legge, saranno obbligatoriamente ed inderogabilmente reinvestiti nelle attività istituzionali dell'associazione di cui al presente statuto. Il patrimonio dell'Associazione, in ossequio alle previsioni di cui al D.Lgs 117/2017 che ha tra l'altro abrogato la legge n. 383 del 2000, e superato l'art. 2 del Regolamento n. 7 del 2011 della Regione Campania e nonché reso non più applicabile l'art. 148 del TUIR comma 8 lettera b), in caso di suo scioglimento per qualunque causa, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto al altro ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017 ed in base alla procedura ivi stabilita.

Articolo 21

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del codice civile, dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto dei criteri stabiliti nel precedente articolo in ossequio alla normativa statale e regionale vigente.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Rinvio alla legge.

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente statuto trova applicazione quanto stabilito dal D.Lgs n. 117/2017, dal codice civile, dalla disciplina regionale applicabile in materia di associazioni di promozione sociale e dalla normativa in materia di ONLUS.

Articolo 23

Rimborsi spese ad associati volontari

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività i quali saranno iscritti in un apposito registro nel caso di svolgimento della loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e non oltre euro 15 al giorno. Non sono ammessi rimborsi forfettari. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e soltanto per l'attività prestata per conto dell'associazione finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.